

Negoziazione assistita e genitori non uniti da matrimonio

Trib. Como, decreto 13 gennaio 2016 (Pres. Rel. Donatella Montanari)

Negoziazione assistita – Accordo sottoscritto da genitori non uniti in matrimonio – Non luogo a provvedere del PM – Intervento del tribunale – Conseguenze

Lo strumento della negoziazione assistita, nella materia familiare, è previsto espressamente ex art. 6 d.l. 132 del 2014 solo per le coppie coniugate, separande o divorziande, onde elaborare o modificare la disciplina delle condizioni di separazione e di divorzio, da sottoporsi al vaglio del PM; non è, invece, prevista la estensione di detto istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate. Nel caso in cui, pertanto, una convenzione di negoziazione sia stata sottoscritta da genitori non uniti in matrimonio e il PM non abbia concesso il provvedimento di autorizzazione, il giudice a cui trasmessi gli atti dall'Ufficio di procura è tenuto a esaminare, in camera di consiglio, l'accordo, al fine di ratificarlo, previa audizione dei genitori.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

IL GIUDICE DESIGNATO

Visto lo accordo ex art. 2 DL 132/2014 depositato da ... e ... in data ..-1-2016 e già sottoposto al visto del PM (che ha dichiarato non luogo a procedere con provvedimento ...-12-2015);

osservato che detto accordo è volto alla regolamentazione, nello interesse della figlia minore ..., nata dalla unione non matrimoniale delle parti, delle relative condizioni di affidamento, mantenimento, collocazione ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore (padre) non collocatario;

rilevato che esso è stato raggiunto tramite lo strumento della negoziazione assistita, strumento il quale, però, nella materia familiare, è previsto espressamente ex art. 6 legge citata solo per le coppie coniugate, separande o divorziande, onde elaborare o modificare la disciplina delle condizioni di separazione e di divorzio, da sottoporsi al vaglio del PM;

rilevato quindi che non è prevista la estensione di detto istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate;

ritenuta comunque inapplicabile, ai detti fini, la procedura di negoziazione assistita prevista in via generale dallo art. 2 Dl 132/ 2014

(che nei casi previsti dal successivo art. 3 costituisce condizione di improcedibilità della domanda giudiziale), procedura la quale conduce, senza lo intervento del giudice, alla stipulazione di accordi aventi efficacia di titoli esecutivo, quale espressione della autonomia negoziale delle parti la cui correttezza viene garantita dalla assistenza dei rispettivi procuratori;

ritenuta invero incompatibile con i principi generali dell'ordinamento, in presenza di figli minori, una regolamentazione di rapporti personali, destinata a produrre effetti assimilabili a quelli dei provvedimenti giudiziari, che prescindendo dall'intervento della autorità giudiziaria, giudicante e requirente, ordinaria o minorile, tanto più che detto intervento, sotto forma di autorizzazione del PM, è previsto espressamente, a tutela dei figli, per gli accordi raggiunti dalle coppie coniugate, ;

ritenuto quindi, che una volta depositato detto accordo, esso debba essere esaminato dal Tribunale in camera di consiglio, ai fini della ratifica delle conclusioni condivise dalle parti, previa audizione dei genitori da parte del Giudice Relatore, in conformità al protocollo adottato da questo ufficio per i ricorsi proposti congiuntamente dai genitori naturali ex art. 337 bis cc.

PQM

Dispone la comparizione dei ricorrenti avanti a sè alla udienza del ...-2-2016 ore ...;

si comunichi.